

Convenuta: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., con sede a Münster

Questione pregiudiziale

Se il rinvio operato dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che sia un imprenditore la cui attività consiste, tra l'altro, nell'agire per risarcimento danni nei confronti degli assicuratori, e che faccia valere l'acquisto contrattuale del credito dalla persona direttamente lesa, può azionare detto credito contro l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del sinistro stradale, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro del domicilio della persona lesa.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Dănuț Podilă e altri/Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

(Causa C-133/17)

(2017/C 202/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellanti: Dănuț Podilă e altri

Appellata: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE ⁽¹⁾ e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro dell'Unione europea istituisca termini e procedure che limitano l'accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali, con la conseguenza che ai lavoratori non vengono riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall'accertamento delle suddette condizioni, in conformità alle disposizioni nazionali elencate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 2) Se l'articolo 9, lettera a), della direttiva 89/391/CEE osti ad una normativa nazionale che non punisce l'inerzia di un datore di lavoro nell'ottenere una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Costel Nicușor Mucea/SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l'amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

(Causa C-134/17)

(2017/C 202/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellante: Costel Nicușor Mucea

Appellata: SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l'amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE ⁽¹⁾ e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro dell'Unione europea istituisca termini e procedure che limitano l'accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali, con la conseguenza che ai lavoratori non vengono riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall'accertamento delle suddette condizioni, in conformità alle disposizioni nazionali elencate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il
17 marzo 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo**

(Causa C-140/17)

(2017/C 202/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Gmina Ryjewo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce degli articoli 167, 168, 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del principio di neutralità, un comune abbia il diritto a detrarre (mediante una rettifica) l'imposta pagata a monte, relativa alle sue spese d'investimento, qualora:
 - nel periodo iniziale dopo la costruzione (l'acquisto), il bene d'investimento sia stato destinato ad un settore di attività non assoggettato ad imposta (nell'ambito dello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità nell'esercizio del potere di imperio che gli compete);
 - la destinazione d'uso del bene d'investimento sia stata modificata ed il bene venga impiegato dal comune anche per operazioni imponibili;
- 2) Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che, al momento della costruzione o dell'acquisto del bene d'investimento, non era stata espressamente manifestata, da parte del comune, l'intenzione di destinare in futuro tale bene ad operazioni imponibili.
- 3) Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che il bene d'investimento venga utilizzato tanto per operazioni imponibili, quanto per quelle non soggette ad imposta (nello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità) e che non vi è possibilità di imputare oggettivamente le spese d'investimento concrete ad uno dei summenzionati gruppi di operazioni.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.